

Corte Costituzionale 16/07/1996 n. 249
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

L'art. 31 bis, terzo comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., aggiunto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 - là dove prevede che, nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, l'Amministrazione e i controinteressati possono chiedere che la questione sia decisa nel merito, sancendosi che l'udienza debba aver luogo entro novanta o sessanta giorni a seconda se richiesta fuori (dalla) o durante l'udienza già fissata per la sospensiva - va interpretato nel senso che la richiesta del merito non paralizza il potere cautelare del giudice adito, il quale può, quindi, esaminare e sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge: sulla base di tale interpretazione, resa possibile dal contesto sistematico con il secondo comma e con le modalità di decisione dell'udienza di merito, nonché con i lavori preparatori, con i principi della Corte costituzionale in materia cautelare e con le direttive comunitarie, la disposizione non contrasta con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. L'art. 1 sesto comma D.L. 3 aprile 1995 n. 101, come modificato dalla L. di conversione 2 giugno 1995 n. 216, stabilisce che ai bandi ed agli avvisi di gara per gli appalti di lavori pubblici pubblicati tra l'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e l'entrata in vigore della stessa legge n. 216, nonché alle aggiudicazioni ed agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti, con l'effetto di determinare la reviviscenza delle norme via via vigenti, con riguardo agli atti su indicati, ivi inclusa, nel caso di specie, quella dell'art. 5 D.L. 26 gennaio 1995 n. 25 (soppressa dalla L. di conversione 29 marzo 1995 n. 95) recante particolare disciplina delle offerte anomale; pertanto, è inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità dedotta, in riferimento all'art. 77 Cost., con riguardo all'art. 1 secondo comma citata legge n. 216, sulla salvezza degli atti, degli effetti e dei rapporti concretizzati sulla base anche del predetto art. 5 D.L. n. 26, posto che la vigenza dello stesso art. 5 non dipende esclusivamente dalla disposizione censurata.